# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ——

(N. 1633-A)

# RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1986

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Con la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il « riordinamento della Ragioneria generale dello Stato », le ragionerie provinciali dello Stato hanno cessato di svolgere, per conto delle Intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le materie trattate dalle suddette ragionerie provinciali dello Stato erano quasi totalmente di competenza dell'Amministrazione finanziaria: amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, lotto e lotterie, imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, dogane, eccetera.

Tale innovazione ha posto le Intendenze di finanza in una situazione di estrema difficoltà operativa, poichè attualmente non dispongono di una propria struttura organizzativa in merito, anche se la perdita effettiva di quelle strutture è stata rinviata fino al 31 dicembre 1986 con il decreto-legge n. 688 del 2 dicembre 1985.

Con il presente disegno di legge, il Governo propone la istituzione di appositi reparti di ragioneria presso le Intendenze di finanza, dotati di personale adeguato per consistenza numerica e, soprattutto, per requisiti professionali. Il tutto con procedure concorsuali accelerate.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli che, in sede di esame presso la 6<sup>a</sup> Commissione, sono stati modificati con emendamenti presentati dal Governo ed ac-

colti dalla Commissione stessa, anche in relazione a certe puntualizzazioni espresse e richieste da alcuni Commissari.

L'articolo 1 dispone l'aumento degli organici dell'Amministrazione delle finanze per complessive 970 unità (l'Amministrazione delle finanze da tempo ha rilevato che le attuali 850 unità, che torneranno ad operare per l'Amministrazione del tesoro, non sono sufficienti per le attività delle Intendenze di finanza).

L'articolo 2 autorizza i concorsi speciali e stabilisce il contenuto delle prove di esame, recependo una esigenza di più approfondita preparazione nella contabilità di Stato mediante un emendamento accolto dalla commissione, e disponendo l'assunzione degli idonei di precedenti concorsi — evitando nuovi concorsi — per la quarta qualifica funzionale.

Gli articoli 3 e 4 precisano i requisiti di ammissione e provvedono per le commissioni esaminatrici, con modifiche conseguenziali a quelle di cui sopra. L'articolo 5 dà la copertura finanziaria, escludendo, con un emendamento accolto dalla Commissione, quella per il 1986, che l'Amministrazione del tesoro non ritiene più necessaria.

Tutto ciò premesso, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione propongo l'approvazione del disegno di legge n. 1633 con le modifiche accolte dalla Commissione stessa.

Lai, relatore

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Pavan)

12 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

# PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Ferrari-Aggradi)

12 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

#### Art. 1.

- 1. In attesa dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale del Ministero delle finanze, di cui al secondo comma dello stesso articolo, è aumentata di 970 unità ripartite come segue:
- a) n. 180 unità della settima qualifica funzionale;
- b) n. 540 unità della sesta qualifica funzionale;
- c) n. 250 unità della quarta qualifica funzionale.

- 2. Il personale di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sarà inquadrato, rispettivamente, nei profili professionali di collaboratore amministrativo-contabile, di ragioniere e di coadiutore individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
- 3. Lo stesso personale dovrà essere destinato a prestare servizio presso le Intendenze di finanza, per l'espletamento dei servizi contabili.

### Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti portati in

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

1. Identico.

- 2. Delle unità di cui al comma 1, una della settima qualifica funzionale, due della sesta e due della quarta sono portate in aumento al ruolo locale della provincia di Bolzano, di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
- 3. Il personale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sarà inquadrato, rispettivamente, nei profili professionali di collaboratore amministrativo-contabile, di ragioniere e di coadiutore individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
  - 4. Identico.

#### Art. 2.

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti portati in

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5 <del>--</del>

(Segue: Testo del Governo)

aumento dalla presente legge, il Ministro delle finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

- 2. Le prove di esame per i concorsi speciali previsti dal comma precedente consistono:
- 1) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (VII qualifica funzionale):
- a) in due prove scritte concernenti lo svolgimento di due componimenti diretti ad accertare la preparazione dei candidati, rispettivamente, nel diritto amministrativo e nella contabilità di Stato:
- b) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui alla lettera a), il diritto privato, il diritto tributario, la ragioneria generale e nozioni di statistica;
- 2) per il profilo professionale di ragioniere (VI qualifica funzionale):
- a) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un tema di cultura generale:
- b) in un colloquio avente per oggetto elementi di: diritto amministrativo, diritto privato, diritto tributario, ragioneria generale, contabilità di Stato e statistica;
- 3) per il profilo professionale di coadiutore (IV qualifica funzionale):
- a) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un tema di cultura generale:
- b) in una prova pratica di dattilografia e su macchina calcolatrice;
- c) in un colloquio avente per oggetto: ordinamento degli archivi, nozioni elementari di statistica, nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed aritmetica secondo il programma della scuola media di obbligo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

aumento dalla presente legge nella settima e nella sesta qualifica funzionale, il Ministro delle finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concorsi speciali su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

- 2. Le prove di esame per i concorsi speciali previsti dal precedente comma 1 consistono:
- a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile (settima qualifica funzionale):
  - 1) identico;
- 2) in un colloquio avente per oggetto, oltre le materie di cui al precedente numero 1), il diritto privato, il diritto tributario, la ragioneria generale e nozioni di statistica:
- b) per il profilo professionale di ragioniere (sesta qualifica funzionale):
- 1) in una prova scritta concernente lo svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nella contabilità di Stato;
  - 2) identico.

Soppresso.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella quarta qualifica funzionale si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti dal Ministero delle finanze per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche di coadiutore, operatore tecnico e coadiutore meccanografo della ex carriera esecutiva, le cui graduatorie siano state approvate nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Le assunzioni degli idonei di cui al precedente comma 3 vengono effettuate seguendo l'ordine di una graduatoria unica, formata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati e, a parità di questi, dei titoli di preferenza e precedenza. Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.
- 5. Alla copertura dei due posti della quarta qualifica funzionale portati in aumento nel ruolo locale della provincia di Bolzano si provvede mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il relativo decreto è emanato dal Commissario del Governo per la provincia anzidetta.
  - 6. Identico.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

## Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi speciali di cui al precedente articolo 2 è richiesto il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile: diploma di laurea in economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche, economia aziendale e scienze economiche e bancarie;

#### Art. 3.

1. Identico:

a) identica;

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

- b) per il profilo professionale di ragioniere: diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
- c) per il profilo professionale di coadiutore: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

#### Art. 4.

- 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi speciali di cui alla presente legge sono nominate con decreto del Ministro delle finanze e sono composte:
- 1) per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile, da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente, da un docente universitario in materie economiche ed aziendali e da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri;
- 2) per il profilo professionale di ragioniere, dal titolare dell'Intendenza di finanza del capoluogo di regione oppure da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, da un funzionario dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima e da un professore di ragioneria di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membri;
- 3) per il profilo professionale di coadiutore, da un funzionario delle Intendenze di finanza con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, presidente, e da due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membri.
- 2. Possono essere nominate sottocommissioni di esame, con la procedura e nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) identica.

Soppressa.

Art. 4.

- 1. Identico:
  - a) identica;

b) identica.

Soppresso.

2. Identico.

#### IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

- 3. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima per il concorso di cui al comma 1, punto 1), e da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta per gli altri concorsi.
- 4. Sulla base delle graduatorie di merito compilate dalle commissioni esaminatrici e dei titoli di preferenza e precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 2. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

## Art. 5.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno 1986 e in lire 18.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 3. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni previste dai commi precedenti sono svolte da un impiegato dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima per il concorso di cui al comma 1, lettera a), e da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla sesta per l'altro concorso.
- 4. Sulla base delle graduatorie di merito compilate dalle commissioni esaminatrici e dei titoli di preferenza e precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.
- 5. L'assunzione in servizio del personale di cui alla presente legge è disposta in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## Art. 5.

- 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 18.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
  - 2. Identico.